

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/784, RELATIVO AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI TERRORISTICI ONLINE

Amministrazioni proponenti: Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Ministero della giustizia, Ministero dell'interno e Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Dicastero della giustizia.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di definire misure di adeguamento, ordinamentale ed organizzativo, alle misure definite dalla normativa eurounitaria per contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione al pubblico di contenuti terroristici on line.

Con lo schema di decreto legislativo in esame si dà quindi attuazione all'articolo 15 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), con cui il Governo è stato delegato a adottare le disposizioni necessarie a adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2021/784 (di seguito: Regolamento), relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online*.

Il presente schema di decreto legislativo è volto, pertanto, ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del Regolamento e provvedere alla individuazione delle autorità competenti a emettere ed esaminare gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici, nonché alla predisposizione delle norme volte a sanzionare le violazioni delle disposizioni del Regolamento. La completa definizione delle descritte misure di attuazione si rende ancor più impellente in ragione dell'apertura di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal Regolamento, avviata dalla Commissione europea con nota C (2023) 137 *final* del 26 gennaio 2023.

In base all'articolo 24 del citato Regolamento, le disposizioni in esso contenute si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si pone a completamento del quadro degli istituti e delle misure normative già definite dall'ordinamento per contrastare il fenomeno terrorismo con particolare riferimento alla diffusione e la propaganda di contenuti criminali attraverso l'uso della rete internet.

L'attuale normativa di contrasto al terrorismo internazionale prevista nel nostro ordinamento, innovando la precedente regolamentazione parametrata in funzione dei fenomeni di terrorismo interno riconducibili al periodo dei c.d. "anni di piombo" (l. 15 dicembre 1979, n. 625), ed intervenendo in parte ad innestare nel corpo del Codice penale e di procedura penale specifiche disposizioni di contrasto, nasce in risposta ai gravi attentati terroristici avvenuti all'estero dal 2001:

- **articoli 270-bis e segg. del Codice penale**, come integrati e modificati con successivi interventi normativi;
- **articoli 302 e 414 comma 4 del Codice penale**;
- il **d.l. 18 ottobre 2001 n. 374** (convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2001 n. 438) come successivamente modificato, emanato all'indomani degli attentati di New York dell'11 settembre 2001 in danno delle Torri Gemelle, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale";
- il **d.l. 27 luglio 2005 n. 144** (convertito con modifiche nella legge 31 luglio 2005 n. 155), come successivamente modificato, emanato a seguito agli attentati di Londra del 7 luglio 2005 in danno della rete dei trasporti pubblici, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale";
- il **d.l. 18 febbraio 2015 n. 7** (convertito con modifiche nella legge 17 aprile 2015 n. 43), come successivamente modificato, emanato in seguito agli attentati di Parigi del 7 gennaio 2015 in danno della sede del settimanale satirico Charlie Hebdo, recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione";
- il **d.l. 30 ottobre 2015 n. 174**, convertito con modificazioni dalla L. 11 dicembre 2015, n. 198, come successivamente modificato, che all'articolo 7-ter prevede "Misure di *intelligence* di contrasto in ambito cibernetico";
- la **legge 28 luglio 2016 n. 153**, recante norme per il contrasto del terrorismo, che ha introdotto nuove fattispecie penali in modo da rafforzare il contrasto al fenomeno del terrorismo internazionale;

- la **legge 20 novembre 2017, n. 167**, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (in particolare, art. 24).

Con riferimento invece ai moduli organizzativi che si pongono a cornice dell’odierno provvedimento, si segnalano:

- la **legge 269 del 1998** recante “*Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*” che, all’articolo 14, individua nell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione l’articolazione pubblica deputata a svolgere le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.

A detta articolazione si estende ora la competenza a emettere la decisione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l’attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5;

- la **legge 3 agosto 2007 n. 124**, recante “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto” che, all’articolo 12, comma 3, definisce i compiti del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), istituito presso il Ministero dell’interno, estesi dall’attuale provvedimento all’attività di cooperazione istruttoria con gli organi del pubblico ministero, ai fini della emissione dell’ordine di rimozione (articolo 3 comma 4).

Con specifico riferimento alle misure di contrasto al fenomeno della diffusione di contenuti terroristici attraverso la rete internet, occorre precisare che già dal 2015 la legislazione italiana prevede la possibilità, per l’autorità giudiziaria, di ordinare la rimozione di contenuti digitali dalla rete o bloccare l’accesso a siti internet per prevenire e contrastare la propaganda terroristica *on line* e altre condotte criminose di natura terroristica perpetrate attraverso il *web*.

L’articolo 2 del citato d.l. 7/2015, ai commi 2 e 3, attribuisce alla Polizia postale e delle comunicazioni il compito di formulare ed aggiornare costantemente una *black-list* dei siti internet utilizzati per finalità terroristiche e prevede che, su richiesta dell’autorità giudiziaria procedente, i prestatori di servizi internet inibiscano l’accesso a tali siti.

Inoltre, **al successivo comma 4**, prevede la possibilità per il pubblico ministero che procede per i delitti di terrorismo (e in particolare per quelli previsti dagli articoli 270 *bis*, 270 *ter*, 270 *quater* e 270 *quinquies* del codice penale commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies*) e che abbia concreti elementi per ritenere che le attività criminose vengono perpetrate per via telematica di ordinare ai *service providers*, con decreto motivato, la rimozione dei contenuti entro e non oltre le 48 ore dalla ricezione della notifica dell'ordine, pena l'interdizione dell'accesso al dominio internet disposta dal giudice competente nelle forme e con le modalità del sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p.), garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

A completare il vigente quadro normativo concorrono altresì le seguenti disposizioni:

- **l'articolo 16 del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70** (di recepimento dell'articolo 14 della Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico), dedicato ai prestatori di servizi di *hosting*, nel quale viene in linea di principio sancita l'esenzione della responsabilità del provider per le informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, salvo che sia a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita o che – non appena a conoscenza di tali circostanze, su comunicazione delle autorità competenti – non agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Viene anche previsto, al comma 3 della medesima disposizione, che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente possa esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi di *hosting* impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;
- **l'articolo 17 del medesimo Decreto legislativo n. 70** (che attua l'articolo 15 della Direttiva 2000/31/CE), con il quale si precisa che il prestatore di servizi di hosting non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ma è comunque tenuto ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un utilizzatore del suo servizio, nonché a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti le informazioni in suo possesso che ne consentano l'identificazione, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il *provider* è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non abbia agito prontamente per

impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se – avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso – non abbia provveduto ad informarne l'autorità competente.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il disegno di decreto legislativo incide sull'**articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 (recante disciplina del decreto di rimozione dei contenuti pubblicati sui siti internet adottato dal pubblico ministero nell'ambito dell'attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati di cui agli articoli 270-bis e segg. c.p. commessi con le finalità di terrorismo), che viene ora abrogato dall'articolo 8.

Con riferimento alla disposizione abrogata occorre precisare che la nuova regolamentazione:

- contempla anche l'ipotesi in cui non sia ravvisabile una *notitia criminis* o il contenuto terroristico da rimuovere non sia comunque riferibile a un'indagine in corso, e purtuttavia si pone l'esigenza di rimozione di contenuti terroristici all'infuori di un'indagine in corso; in tal caso, in deroga rispetto alla previsione generale che riferita alle disposizioni del codice di procedura penale, la competenza viene radicata nell'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico dei contenuti terroristici;
- il precedente riferimento al termine di quarantotto ore dalla ricezione della notifica del decreto di rimozione per l'esecuzione del medesimo viene ora riallineato dalla disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo al termine di un'ora previsto dall'art. 3, paragrafo 3, del Regolamento;
- mantiene la possibilità di disporre, in caso di inadempimento dell'ordine di rimozione, l'interdizione dell'accesso al dominio *internet* («*garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite*») nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale (articolo 3, comma 8).

Il decreto legislativo detta inoltre una previsione che **deroga all'articolo 8-bis della legge 689/1981**.

Infatti, mentre il richiamato articolo 8-bis prevede, al comma 5, che gli effetti che la legge stabilisce per le ipotesi di reiterazione del reato non operino nel caso di pagamento in misura ridotta, l'articolo 6, comma 4, dell'adottando decreto legislativo stabilisce - in linea generale - che «[l]a reiterazione

delle violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta».

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Giova precisare che seppur la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 24 del 1973, abbia attribuito alla libertà della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione il rango di diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile, ha pur sempre pacificamente riconosciuto che *«la libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21, primo comma, della Costituzione»*, che attraverso il libero accesso ai mezzi di comunicazione si estrinseca, *«trova i suoi limiti non soltanto nella tutela del buon costume, ma anche nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell'esigenza di prevenire e far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema (sentenze n. 19 dell'8 marzo 1962, n. 87 del 6 luglio 1966, n. 84 del 2 aprile 1969)»* (Corte Costituzionale, sent. n. 65 del 1970).

È pienamente conforme ai principi costituzionali, pertanto, un intervento normativo finalizzato ad una regolamentazione della diffusione on line di contenuti che possano attentare all'ordine pubblico e alla sicurezza della collettività, quest'ultima considerata bene inerente al vigente sistema costituzionale il cui mantenimento *«rappresenta una finalità immanente dello stesso sistema»* (Corte costituzionale, sent. n. 15 del 1973)¹.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il presente schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, lettere *l*) ed *h*) della Costituzione), riferendosi ad attività di prevenzione del terrorismo nel perseguimento di interessi costituzionali relativi alla sicurezza,

¹ Nello stesso senso Corte Costituzionale, sent. n. 19 del 1962: *«Se per turbamento dell'ordine pubblico bisogna intendere l'insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l'ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo - ed è da escludere che possa intendersi altro -, è perciò chiaro che non possono esser considerate in contrasto con la Costituzione le disposizioni legislative che effettivamente, e in modo proporzionato, siano volte a prevenire e reprimere siffatti turbamenti. Né può costituire impedimento all'emanazione di disposizioni del genere l'esistenza di diritti costituzionalmente garantiti. Infatti, la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione. Il che tanto più vale, quando si tratti di beni che - come l'ordine pubblico - sono patrimonio dell'intera collettività. Occorre perciò concludere che anche la libertà di manifestazione del pensiero (come del resto questa Corte già ha avuto occasione di affermare nelle sentenze n. 1 del 1956, e nn. 33, 120 e 121 del 1957) incontra un limite nell'esigenza di prevenire o far cessare turbamenti dell'ordine pubblico»*.

all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza, che l'art. 117, secondo comma, lettera h), riserva allo Stato in quanto afferente le funzioni primariamente dirette a tutelare «beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento» (sentenza n. 105 del 2006, con richiamo a sentenza n. 290 del 2001).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni contenute nel disegno di decreto legislativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli Enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone possibilità di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nella proposta qui analizzate.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, così come ampiamente rappresentato al punto 4 che precede. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo. Anzi, è volto ad implementare nell'ordinamento nazionale tutte le misure organizzative ed ordinamentali definite dal Regolamento (UE) 2021/784.

L'iniziativa legislativa si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFEU), dedicato al ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia di funzionamento del mercato interno.

La Commissione europea mira, invero, a stabilire un quadro giuridico chiaro e armonizzato per prevenire l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici on line, garantendo il corretto funzionamento del mercato unico digitale attraverso condizioni di parità per tutti i service provider che offrano i propri servizi sul territorio dell'Unione, tutelando altresì la fiducia e la sicurezza dei cittadini.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Come già segnalato, con nota C (2023) 137 *final* del 26 gennaio 2023 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 258 TFUE, per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dal Regolamento. La finalità dello schema di decreto è, pertanto, quella di dare piena attuazione alle misure organizzative ed ordinamentali che si rendono necessarie per garantire la piena operatività della normativa eurounitaria e consentire la chiusura della procedura di infrazione attualmente pendente.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Per quanto appena notato, l'intervento è imposto dal rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala peraltro che la piena compatibilità delle misure introdotte con i principi generali enunciati dalla Corte di Giustizia in precedenti pronunce.

Nella sentenza *Glawischnig-Piesczek* del 3 ottobre 2019 la Corte di Giustizia, adita con domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3 della Direttiva 2000/31/CE, ha ritenuto legittima la previsione che consente ai giudici nazionali di imporre misure di rimozione o di blocco di contenuti d'odio dichiarati illeciti «*al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di hosting di cui trattasi che egli impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di hosting di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime. Orbene, tenuto conto, in particolare, di tale identità di contenuto delle informazioni di cui trattasi, non si può ritenere che l'ingiunzione*

all'uopo emessa ponga a carico del prestatore di servizi di hosting un obbligo di sorveglianza, in via generale, sulle informazioni da esso memorizzate, né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31».

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala peraltro che la piena compatibilità delle misure introdotte con i principi generali enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in precedenti pronunce che, seppur facenti riferimento ad altre fattispecie, possono essere analogicamente estesi anche alla pubblicazione di contenuti terroristici.

Nel caso Delfi c. Estonia, si è affermata la responsabilità dei prestatori che svolgono un ruolo attivo ma non contrastano la diffusione di contenuti manifestamente illeciti, caricati da terzi, di cui abbiano il controllo, ovvero, qualora non ne abbiano il controllo e laddove l'illiceità dei contenuti non sia manifesta, che omettano di contrastarla pure a seguito di ingiunzioni specifiche (Prima sezione, sent. 10 ottobre 2013; Grande Camera, sent. 16 giugno 2015). La Corte EDU ha ritenuto che, nei casi in cui i commenti degli utenti assumono la forma di incitamento all'odio e di minacce dirette all'integrità fisica delle persone, i diritti e gli interessi di altri e della società nel suo insieme possono autorizzare gli Stati contraenti a imporre responsabilità ai portali di notizie su Internet che non adottano misure atte a rimuovere senza indugio i commenti palesemente illeciti, senza che ciò costituisca una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'**articolo 2** reca talune definizioni volte a semplificare la formulazione delle disposizioni del decreto. Nello specifico, si riepilogano le seguenti definizioni utilizzate, in parte mutuata da ulteriori vigenti disposizioni normative:

- a) il *Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.)*: il Comitato di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno che ne definisce anche la composizione e le modalità di funzionamento;
- b) il *Dipartimento della pubblica sicurezza*: il Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- c) l'*Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione*: l'organo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Il provvedimento in esame introduce disposizioni normative autonome di adattamento dell'ordinamento giuridico nazionale alle previsioni del Regolamento, non facendo quindi ricorso alla tecnica della novella.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Come già segnalato, il disegno di decreto legislativo abroga espressamente l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. L'intervento normativo non comporta, per contro, effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Si è già segnalato il carattere derogatorio della previsione di cui all'articolo 6, comma 4, del emanando decreto legislativo rispetto all'articolo 8-bis della legge 689/1981 (v. Parte I, *sub* 3).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi. Deve peraltro rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, la cooperazione tra l'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si svolgerà sulla base di una convenzione operativa che i due Dicasteri sottoscriveranno entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il termine indicato appare congruo, avuto anche riguardo a pregressi analoghi rapporti collaborativi delle due amministrazioni.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.